

**STATUTO**  
**dell'Associazione Gruppo di Studi "Progetto 10 righe"**

-

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**ART.1.**

*Denominazione e sede*

E' costituita l'associazione denominata "Progetto 10 righe" con sede nel Comune di Sasso Marconi, Via R. Vigano n° 16, assumendo quale manifesto programmatico le 10 righe di seguito riportate:

*"Partendo dal recupero della documentazione storica comunale, in sintonia con il programma della Provincia che con la valorizzazione e promozione della storia documentata del territorio vuole realizzare gli archivi dell'area metropolitana, si può ipotizzare la creazione di un Centro di Documentazione Storica con una sede dedicata da stabilire che comprenda: archivio storico comunale, biblioteca specializzata in storia locale, museo della civiltà contadina, sala incontri, sede di una rivista di storia locale che ritrovi le storie e i luoghi del paese perché possano diventare patrimonio e memoria di tutti. Tutto gestito da un gruppo di studi formato da coloro che, per formazione professionale o profonda conoscenza e amore per il nostro Comune, abbiano la volontà di valorizzare e promuovere la storia del territorio. "*

**ART.2**

**Statuto e regolamento**

L'associazione "Progetto 10 Righe" è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, proposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea degli aderenti, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

### **ART.3**

#### *Finalità dell'associazione*

L'associazione svolge la propria attività al fine di raggiungere i seguenti scopi:

- a) - il recupero, la promozione e valorizzazione della storia documentata del territorio,
- b) la promozione della conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso escursioni tematiche, visite guidate, conferenze, videoregistrazioni, ecc...
- c) la pubblicazione della rivista "al sas" e di altre opere di interesse storico, ambientale, culturale,
- d) il sostegno alle Amministrazioni locali per la formazione di un Centro di Documentazione Storica,
- e) l'elaborazione di progetti didattici e la loro applicazione e diffusione all'interno delle Scuole,
- f) la collaborazione con le Istituzioni, le Associazioni, le Scuole del territorio,
- g) la promozione di iniziative culturali, giornate di studi, convegni, manifestazioni, presentazione di opere letterarie, ecc...

L'associazione non ha scopi di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali

### **TITOLO II**

## **Aderenti**

### **ART.4**

#### *Ammissione*

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle.

Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori
- i soci ordinari

Sono fondatori coloro che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, al Consiglio Direttivo. L'adesione dell'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

### **ART.5**

#### *Diritti*

L'adesione all'associazione comporta, ai soci ordinari e fondatori, maggiori di età, i seguenti diritti:

a) diritto al voto per:

l'approvazione e la modifica dello statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari;

l'approvazione e la modifica dei regolamenti;

la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

b) diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione;

c) diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione, secondo i modi e i limiti previsti nel regolamento interno.

## **ART.6**

### *Doveri*

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'associazione. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede. I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART.7**

### *Esclusione*


La qualità di socio viene meno per:

a) causa di morte

b) recesso

c) morosità nel pagamento delle quote

d) esclusione



Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita. L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III**

#### **Organi**

#### **ART.8**

##### *Gli organi dell'associazione*

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Tesoriere

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

## ART.9

### *L'Assemblea*

#### 1) Composizione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

#### 2) Convocazione

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre su convocazione del Presidente. La convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli aderenti siano a conoscenza dell'adunanza almeno sette giorni prima. L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

#### 3) Competenze dell'assemblea

I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- approvare i Regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

#### 4)Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

#### 5)Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni di modifica dello statuto ovvero lo scioglimento dell'associazione sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti.

### **ART.10**

#### *Il Consiglio Direttivo*

##### 1)Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte.

##### 2)Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la nomina al suo interno di Presidente, di Vicepresidente e Tesoriere;
- l'individuazione delle funzioni da assegnare al Comitato Esecutivo;
- la delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'associazione;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo ovvero attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

### 3) Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; l'astensione vale come voto negativo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui





ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

## **ART.11**

### *Il Presidente*

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea con voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il mandato. Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

## **ART.12**

### *Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'associazione, effettuando le relative verifiche e controlli. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

#### **TITOLO IV**

##### **Risorse**

##### **ART.13**

##### *Patrimonio*

Il patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

##### **ART.14**

##### *Quote annuali*

L'importo delle quote d'iscrizione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

##### **ART.15**

##### *Donazioni e lasciti*

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

## **ART.16**

### *Entrate*

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dai soci subentrati successivamente;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.

-

## **TITOLO V**

### **Bilancio**

## **ART.17**

### *Bilancio consuntivo e preventivo*

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### ART.18

##### *Divieto di distribuzione*

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### TITOLO VI

##### **Disposizioni finali**

#### ART.19


##### *Scioglimento*

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### ART.20

##### *Rinvio alle leggi*

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



2° UFFICIO delle ENTRATE di BOLOGNA  
via Paolo Nanni Costa n° 28 - 40100 BOLOGNA  
E' .....<sup>2</sup>..... allegato dell'atto registrato al  
n° 11080 della serie..... 2A.....

IL DIRETTORE  
Dirigente Superiore  
(dot. Enrico Sanguinetti)